TESTO UNICO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. (TESTO A)

Art. 38

(L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata

Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al valore venale. (L) Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita', l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37. (L)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 6 febbraio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Titolo	II — Disposizioni generali
Capo	VI — Dell'entità dell'indennità di espropriazione
Sezione	III — Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-espropriazione-per-pubblica-utilita-testo-a/art-38-l-determinazione-dell-indennita-nel-caso-di-esproprio-di-un-area/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it